

COMUNE DI SILIGO

Provincia di Sassari



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni.

Articolo 2 - Attività di verifica e controllo

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti eseguiti e può richiedere ai cittadini l'esibizione della documentazione utile ai fini della propria attività di verifica e di accertamento, qualora la stessa non sia già depositata presso altri uffici comunali, nonché richiedere l'esibizione delle ricevute di versamento.
2. Qualora non sussistano prove certe dell'inadempimento, i contribuenti possono essere invitati a fornire chiarimenti, prima dell'emissione di eventuali avvisi.
3. Alle violazioni in materia di ICI si applicano le sanzioni e gli interessi nei limiti minimi previsti dalla legge.

Articolo 3 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Al fine di agevolare l'attività accertativa, il Comune individua con apposito provvedimento i valori venali medi delle aree fabbricabili per zone omogenee.

2. I valori stabiliti avranno validità anche per gli anni successivi qualora non si deliberi diversamente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 4 - Aree divenute inedificabili

Per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione di nuovo strumento urbanistico comunale, il contribuente, anche in considerazione dell'opportunità edificatoria offerta e non utilizzata, non potrà richiedere il rimborso dell'imposta pagata nei periodi precedenti.

Articolo 5 - Importi minimi per accertamenti e rimborsi

1. Non si fa luogo all'accertamento o al rimborso qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi e per singola annualità, risulti antieconomico per l'ente e, comunque, se di importo inferiore a € 12,00.

Articolo 6 - Estensione delle agevolazioni relative alle abitazioni principali

1. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, la soffitta, la cantina, se ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare, nonché un garage o il posto auto. L'equiparazione opera a condizione che tali pertinenze siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale.
2. Sono considerate abitazione principale le unità immobiliari, precedentemente adibite a tale uso, possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata od occupata da persone diverse da quelle conviventi al momento del cambiamento di residenza; il soggetto interessato dovrà attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per l'equiparazione mediante dichiarazione personale e relativa documentazione, indicante gli estremi catastali dell'abitazione principale e delle pertinenze.
3. I comproprietari di più immobili adiacenti, che risultano catastalmente divisi, non possono utilizzare la detrazione per diverse unità immobiliari qualora risultino anagraficamente conviventi.
4. E' equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito ai figli o ai genitori o al coniuge separato o divorziato, non avente

giudizialmente il diritto di abitazione, che la occupano quale loro abitazione principale e che ivi abbiano la residenza anagrafica. L'onere della prova è a carico del contribuente.

Articolo 7 - Agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali. Sono applicabili quelle previste dalla legge in materia di accertamento con adesione (D. Lgs. N° 218/97) o ravvedimento operoso di cui al D. Lgs. N° 472/97 (solo se non sono iniziate procedure di accertamento).

Su richiesta dei soggetti interessati, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal dirigente responsabile, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avvisi di accertamento o cartelle di pagamento, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio competente di concerto col responsabile del servizio finanziario e firmato per accettazione dal contribuente o dall'utente che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese.

Il dirigente responsabile dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

La rateazione non è consentita:

- a) quando è iniziata la procedura esecutiva e in presenza di concordato preventivo;
- b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
- c) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a € 100,00.

In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo, maggiorato di spese di riscossione.

Articolo 8 - Immobili utilizzati da enti non commerciali

1. Gli immobili posseduti e utilizzati direttamente da un ente non commerciale per finalità di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura,

nonché ricreative e sportive godono dell'esenzione solo se tali attività vengono svolte in forma non esclusivamente commerciale.

2. Ai fine dell'esenzione, gli enti devono presentare al Comune lo statuto e il bilancio dell'ultimo esercizio.

Articolo 9 - Fabbricati inagibili o inabitabili

1. Sono considerati inagibili o inabitabili le unità immobiliari per le quali sussista un oggettiva situazione di pericolo alla salute o all'incolumità fisica delle persone non dipendente dalla volontà del soggetto passivo.

2. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento.

3. L'inagibilità o inabitabilità può essere dichiarata dalla P.A. o attestata dal soggetto interessato a fruire della riduzione mediante la presentazione di idonea documentazione.

4. Il diritto alla riduzione del 50% sull'imposta decorre dalla data di comunicazione al Comune dello stato di inagibilità o di inabilità.

Articolo 10 - Modalità di versamento

1. I versamenti effettuati da un contitolare o dagli eredi per conto degli altri si possono considerare regolarmente effettuati purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta e ne venga data idonea dimostrazione.

2. Il Comune può richiedere alla persona che ha effettuato il versamento di rilasciare apposita dichiarazione dalla quale emerga la sua disponibilità ad attribuire ad altri il versamento effettuato.

Articolo 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e sostituisce il precedente.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.